Gazetta Ufficiale del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 dicembre 1994, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/11/1995 pag. 0031 - 0050

DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

(GU n. L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

Modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003,

relativo all'adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, in applicazione degli articoli 251 e 252 del trattato CE, delle sue disposizioni concernenti i poteri attribuiti alla Commissione, per quanto riguarda gli atti soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo, tenendo conto del protocollo adottato il 28 giugno 2004 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3],

(1) considerando che gli obiettivi della Comunità quali sono stabiliti dal trattato di Roma modificato dal trattato sull'Unione europea, comportano, tra l'altro, il rafforzamento della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare del diritto alla vita privata, quale riconosciuto dagli articoli 3 A e 3 B del trattato e dal diritto comunitario derivato, nonché dagli articoli 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 1999;

(2) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 7 A del trattato, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali circolino liberamente da uno Stato membro a un altro, ma anche che siano tutelati i diritti fondamentali delle persone;

(3) considerando che il trattamento e lo scambio di dati personali in ambito economico e sociale sono destinati a crescere in modo significativo in seguito all'instaurazione del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, tenendo presente che le differenze che ancora sussistono in tale ambito tra i diritti e le libertà fondamentali tutelati dagli ordinamenti giuridici nazionali, in particolare il diritto alla vita privata, riguardo al trattamento di dati personali, possono ostacolare l'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, creare distorsioni di concorrenza e ostacolare l'adempimento dei compiti affidati alle imprese ai sensi del diritto comunitario; tali differenze possono quindi costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare sensibilmente la concorrenza e impedire alle imprese di adempiere agli obblighi loro imposti dal diritto comunitario; le differenze in questione sono dovute alla disparità esistente tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri;

(4) considerando, inoltre, che l'intensificarsi della cooperazione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di nuovi servizi di telecomunicazione nella Comunità richiedono la libertà di circolazione transfrontaliera di dati personali, cui possono ostare disparità nascenti da discrepanze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sempre che tali discrepanze non pregiudichino l'attuazione di un'attività economica su scala comunitaria, falsino sensibilmente la concorrenza o ostacolino l'adempimento di un compito affidato alle imprese operanti in tale ambito; che, infine, l'esigenza di garantire il progresso tecnologico che consente la circolazione dei dati personali a beneficio della società dell'informazione, non può essere garantita se non a condizione che il diritto alla tutela dei dati personali sia garantito ad un livello elevato; che, pertanto, l'esigenza di garantire la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri non può essere limitata, né vietata, per ragioni attinenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche;

(5) considerando che, pertanto, sia opportuno ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di trattamento dei dati personali, al fine di garantire che l'esercizio di un'attività economica che comporta il trattamento di dati che riguardano persone fisiche sia disciplinato in modo equivalente in tutti gli Stati membri, come prescritto dall'articolo 100 A del trattato; che, inoltre, l'azione legislativa della Comunità relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri non deve essere, in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, meno restrittiva nel caso in cui sia in questione la protezione di dati personali, che non in altre materie; che, nella fattispecie, non sussistono, per quanto concerne il ravvicinamento delle legislazioni applicabili alla libera circolazione dei dati personali, motivi di natura giuridica o politica che possano essere opposti agli Stati membri, come quelli aventi per oggetto la libera circolazione delle merci, ad esempio, o la libera circolazione dei servizi, quali sono stati ammessi in materia di ravvicinamento delle legislazioni nella Comunità; che, inoltre, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, per quanto riguarda il trattamento di dati personali, può essere influenzata dalla legislazione applicabile alla libera circolazione dei dati personali, per quanto concerne i diritti della persona interessata, per i quali le disposizioni di legge potranno essere differenziate in funzione di tale legislazione;

(6) considerando che, considerato che tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, per la tutela delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, è opportuno che i principi contenuti nella presente direttiva siano ulteriormente precisati e ampliati in essa; che, per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva da parte degli enti pubblici, in ogni Stato membro si può tenere conto, al momento del recepimento, della prassi amministrativa diffusa in tale Stato per i trattamenti effettuati da tali enti, in tutti i settori che rientrano nella competenza del diritto comunitario;

(7) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti nella presente direttiva precisano ed ampliano quelli sviluppati con la convenzione del 28 gennaio 1981 sopra citata; che, per quanto concerne i mezzi di informazione audiovisiva, si deve tener conto, per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva, della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne il rispetto della vita privata, con riguardo ai programmi di trasmissione televisiva, quale figurante nella decisione relativa alla legge applicabile alle trasmissioni televisive;

(8) considerando che, per rimuovere i due ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che l'obiettivo di garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali è essenziale per il mercato interno, ma anche per la libertà delle persone fisiche, che contribuisce, pertanto, all'attuazione di una politica economica che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, deve essere realizzata nel mercato interno;

(9) considerando che, a causa della tutela equivalente che deriva dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non potranno più ostacolare la libera circolazione di dati personali tra di loro per ragioni attinenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, e che, per garantire la liceità del trattamento dei dati personali, non sarà necessario prevedere alcuna autorizzazione da parte di uno Stato membro diverso da quello del quale sono stati forniti i dati personali, quando l'autorizzazione in questione sia prevista dalla legislazione del paese di provenienza dei dati personali, quando il trattamento consista in operazioni che non ledono le libertà e i diritti delle persone fisiche tutelati dalla legislazione nazionale del paese di destinazione, o quando il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse pubblico rilevante in tale paese, fatte salve le disposizioni dirette a garantire la libera circolazione dei dati personali all'interno della Comunità, quando tali disposizioni sono adottate in applicazione della presente direttiva; che, inoltre, l'applicazione, per ragioni di interesse pubblico rilevante, di disposizioni che fissano, in tali casi, un termine per la conservazione dei dati affinché possano essere oggetto di trattamento successivo, è subordinata a condizioni precise e a garanzie individuate, segnatamente, dalle disposizioni che fanno riferimento all'ambito di tutela del diritto nazionale relativo al trattamento dei dati personali;

(10) considerando che l'obiettivo delle misure necessarie per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di trattamento dei dati personali è quello di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, quali sono riconosciuti in particolare negli articoli 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; che, per quanto concerne il trattamento di dati personali che rientra nell'ambito del diritto comunitario, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche deve essere fissato a livello comunitario; che, pertanto, l'azione ravvicinata delle legislazioni nazionali non deve comportare un indebolimento della tutela da esse assicurata, bensì deve, anzi, mirare a garantire un elevato livello di tutela nell'Unione europea; che, inoltre, l'evoluzione della società dell'informazione, caratterizzata dall'introduzione di servizi di informazione e di telecomunicazione, richiede quadri giuridici chiari e generali per la protezione dei dati personali, che devono essere applicati senza ledere le attività del mercato interno, quali quelle previste dall'articolo 7 A del trattato, al fine di garantire la libera circolazione dei dati personali secondo quanto previsto dalla presente direttiva; che, inoltre, le eccezioni alle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei dati personali per ragioni attinenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche devono essere previste per quanto riguarda le attività rientranti nel diritto comunitario, nonché per quanto riguarda la tutela di tali diritti e libertà, ad esempio per quanto riguarda la libertà di espressione, il diritto alla riservatezza, il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali, il diritto di opporsi al trattamento di dati personali, il diritto di essere informati in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo e il potere delle autorità nazionali di controllo, che non ledono l'applicazione del regolamento n. 1 del Consiglio, del 6 ottobre 1958, relativo al regime linguistico della Comunità economica europea [4], fatte salve le condizioni poste dal trattato CE;

(11) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti nella presente direttiva precisano ed ampliano quelli sviluppati, sulla base della convenzione del 28 gennaio 1981 sopra citata, per quanto concerne i dati che formano oggetto di trattamento;

(12) considerando che i principi della tutela si applicano a ogni trattamento di dati personali da parte di persone che, in base alla legislazione nazionale, rientrano nel diritto privato; che, si deve escludere il trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, quali la corrispondenza o la detenzione di elenchi di indirizzi;

(13) considerando che le attività di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, fermo restando che i diritti di un cittadino dell'Unione possono essere lesi da trattamenti di dati personali che rientrino nel campo di applicazione del diritto comunitario; che, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati da tali enti per finalità di sicurezza pubblica, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate deve essere garantita in conformità della legislazione nazionale; che, come si è già rilevato, i principi della tutela non si applicano a dati che non vengono trattati automaticamente, salvo per quanto concerne i sistemi basati su schedari, la cui finalità sia strutturata secondo criteri specifici, non appena si tratta di dati personali; che, per quanto concerne i dati trattati manualmente, la presente direttiva non pregiudica la creazione di sistemi di schedari, quali quelli descritti nella legislazione nazionale di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, purché tali sistemi non siano strutturati in modo da consentire la ricerca di dati secondo criteri specifici;

(14) considerando che, dato il rilevante sviluppo che, nell'ambito della società dell'informazione, subiscono le tecniche di rilevamento, trasmissione, manipolazione, registrazione, conservazione o comunicazione di dati sonori e visivi riguardanti le persone fisiche, la presente direttiva deve essere applicata ai trattamenti che riguardano tali dati;

(15) considerando che i trattamenti di dati sonori e visivi quali quelli della videosorveglianza non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se non quando sono trattati automaticamente o se i dati trattati vengono memorizzati su supporto materiale, in modo da consentire una ricerca secondo criteri specifici riguardanti le persone cui tali dati si riferiscono;

(16) considerando che i dati che riguardano il pubblico, trattati da reti di telecomunicazioni o da qualsiasi altro mezzo di trasmissione, quali quelli di natura sonora e visiva, relativi a persone fisiche che non vengono identificate o rendono identificabili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono considerati, per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva, dati personali; che, per quanto riguarda le operazioni di trattamento di dati personali costituenti la corrispondenza o l'elenco di utenti di reti di telecomunicazione o di altri sistemi di comunicazione e le operazioni di trattamento di dati personali relativi alla radiodiffusione e alla televisione, quali previste dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [5], la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [6], la direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, relativa alla tutela dei consumatori in materia di operazioni effettuate a distanza [7], la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza [8], la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [9], e la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi delle telecomunicazioni [10], la presente direttiva si applica ai trattamenti di dati personali che offrono possibilità di ricerca, secondo criteri specifici, nonché ai dati personali che costituiscono l'oggetto di tali trattamenti;

(17) considerando che, per quanto riguarda l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati a tali operazioni di trattamento di dati sonori e visivi, quali quelli relativi alla videosorveglianza, si può tener conto del fatto che la tutela delle persone cui si riferiscono i dati oggetto di tale trattamento è garantita quando quest'ultimo è effettuato in ottemperanza alla presente direttiva, in considerazione del fatto che la videosorveglianza può, in linea di massima, non essere prevista dalla legislazione nazionale, per quanto riguarda le attività rientranti nel campo di applicazione del diritto comunitario, in casi quali quelli riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale, fermo restando che i diritti di un cittadino dell'Unione possono essere lesi da trattamenti di dati personali che rientrino nel campo di applicazione del diritto comunitario; che, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati da tali enti per finalità di sicurezza pubblica, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate deve essere garantita in conformità della legislazione nazionale; che, come si è già rilevato, i principi della tutela non si applicano a dati che non vengono trattati automaticamente, salvo per quanto concerne i sistemi basati su schedari, la cui finalità sia strutturata secondo criteri specifici, non appena si tratta di dati personali; che, per quanto concerne i dati trattati manualmente, la presente direttiva non pregiudica la creazione di sistemi di schedari, quali quelli descritti nella legislazione nazionale di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, purché tali sistemi non siano strutturati in modo da consentire la ricerca di dati secondo criteri specifici;

(18) considerando che, al fine di evitare l'insorgere di una grave elusione della presente direttiva, il trattamento di dati personali effettuato in uno Stato membro deve essere disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro; che, in questo caso, è opportuno che il trattamento effettuato nel quadro di un'attività di uno stabilimento di un ente di un paese terzo, che operi sul territorio di uno Stato membro, sia disciplinato dalla legislazione applicabile in tale Stato; che, per quanto riguarda i trattamenti di dati che vengono effettuati nel momento attuale o in un futuro prossimo da persone fisiche o giuridiche rientranti nel settore di competenza del presente atto, in assenza di un'applicabile normativa comunitaria in materia, le legislazioni nazionali non possono, per quanto riguarda i rischi che sorgono in tale settore, offrire una tutela inferiore a quella che deve essere assicurata nel quadro della presente direttiva, tenendo conto della prassi esistente in materia di protezione dei dati e del fatto che l'osservanza di una tutela così elevata è riconosciuta dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, per i trattamenti effettuati nel settore di competenza del diritto comunitario;

(19) considerando che uno stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale di un'attività mediante un impianto stabile; che la forma giuridica di uno stabilimento di tal genere, si tratti o meno di una filiale o di una succursale, non è il fattore determinante a questo riguardo; che, quando un responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di più Stati membri, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, è necessario garantire che ciascuno degli stabilimenti di tali enti adempia gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale applicabile alle attività di ciascuno di detti stabilimenti;

(20) considerando che la sede di uno stabilimento, ai sensi dei principi relativi alla legislazione applicabile, è il luogo in cui si esercita il grosso dell'attività di gestione del trattamento, ossia il luogo dove si trova il centro principale di gestione per quanto riguarda il trattamento di dati nell'ambito di un determinato settore; che, per quanto riguarda i responsabili del trattamento non stabiliti nel territorio comunitario, che operano con mezzi situati in più Stati membri, è opportuno che, per quanto riguarda i mezzi di trattamento di dati personali per finalità specifiche, si applichi la legislazione di uno Stato membro, quale quella dei mezzi in questione, purché tali mezzi siano utilizzati ai fini di tali operazioni, o quando si tratti di operazioni di mero transito, per quanto riguarda i mezzi di telecomunicazione, si applica la legislazione dello Stato lungo il quale si trova il mezzo di trasmissione;

(21) considerando che i principi della tutela devono essere applicati a qualsiasi trattamento di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento ricadono nella sfera di applicazione del diritto comunitario; che, per evitare che si tratti di un'elusione di tutela, occorre precisare che, per quanto riguarda i dati rilevati nel territorio comunitario, il trattamento deve essere disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro; che, per quanto riguarda il trattamento di dati che riguarda l'interessato che si trova nel territorio comunitario, il responsabile del trattamento non stabilito nel territorio comunitario deve designare un rappresentante, fatte salve le azioni che potrebbero essere intentate contro lo stesso responsabile del trattamento;

(22) considerando che, per garantire che non sussista, in pratica, alcun rischio di elusione delle garanzie previste dalla presente direttiva, è opportuno che ai responsabili dei trattamenti stabiliti nel territorio di uno Stato membro, sia che si tratti di un membro del personale, sia che si tratti di un prestatore di servizi o di altro, si applichino le misure previste a tal fine dagli Stati membri; fatto salvo lo stesso fine, occorre che, per quanto riguarda i trattamenti di dati che rientrano nel quadro di attività di uno stabilimento situato nel territorio comunitario, il trattamento di tali dati effettuato nel quadro di un servizio di telecomunicazione, o di ricerca a distanza, o di spedizione postale o altro servizio equivalente, sia disciplinato dalla legislazione dello Stato membro in cui tale stabilimento è situato, e che, per quanto riguarda i trattamenti di dati che rientrano nel quadro di attività di uno stabilimento situato nel territorio comunitario, il trattamento di tali dati effettuato nel quadro di un servizio di telecomunicazione, o di ricerca a distanza, o di spedizione postale o altro servizio equivalente, sia disciplinato dalla legislazione dello Stato membro in cui tale stabilimento è situato;

(23) considerando che i principi della tutela devono trovare applicazione in qualsiasi trattamento di dati personali da parte di persone fisiche o giuridiche, quando l'attività del responsabile del trattamento rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario; che, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati da tali enti per finalità di sicurezza pubblica, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate deve essere garantita in conformità della legislazione nazionale; che, come si è già rilevato, i principi della tutela non si applicano a dati che non vengono trattati automaticamente, salvo per quanto concerne i sistemi basati su schedari, la cui finalità sia strutturata secondo criteri specifici, non appena si tratta di dati personali; che, per quanto concerne i dati trattati manualmente, la presente direttiva non pregiudica la creazione di sistemi di schedari, quali quelli descritti nella legislazione nazionale di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, purché tali sistemi non siano strutturati in modo da consentire la ricerca di dati secondo criteri specifici;

(24) considerando che le norme di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, in base alla presente direttiva, possono essere completate o precisate, in particolare per quanto riguarda i settori in cui i trattamenti di dati personali possono avere ripercussioni sulle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, con riguardo ai programmi di trasmissione televisiva, quali figurano nella decisione relativa alla legge applicabile alle trasmissioni televisive;

(25) considerando che i principi della tutela devono trovare applicazione per quanto riguarda i dati che un destinatario di dati non cui si applichino le disposizioni del presente capo, o che non rientra più nel campo di applicazione del diritto comunitario, non può trattare per scopi propri, quando i dati in questione sono tali da non ledere le libertà e i diritti delle persone fisiche, tutelati ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, né il diritto nazionale del paese interessato in materia di protezione dei dati personali, quando la fornitura di dati personali a tale destinatario sia prevista da una legge; che, per quanto riguarda la comunicazione di dati personali da un ente pubblico che rientra nel campo di applicazione del diritto pubblico nazionale a un ente di tal genere non rientrante in tale campo, le leggi nazionali in materia di tale comunicazione non ledono, di per sé, le libertà e i diritti delle persone fisiche, tutelati ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva; che, per quanto riguarda la successiva elaborazione di dati personali comunicati a tali enti pubblici, le leggi nazionali possono prevedere, in linea di principio, che tale elaborazione sia consentita a condizione che la legge nazionale in questione preveda, per tale elaborazione successiva, una tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche che rientri nel campo di applicazione del diritto nazionale;

(26) considerando che i principi della tutela non si applicano a dati che sono stati resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia più identificabile; che, per valutare se una persona è identificabile, occorre prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente impiegati da parte di chi intende sopprimere l'anonimato; che, nel caso di dati che sono stati resi anonimi, il ripristino dell'identità non deve essere possibile se non a fronte di uno sforzo sproporzionato, sia in termini di risorse umane che di tempo; che, per quanto riguarda i dati contenuti in un insieme di dati che sono stati resi anonimi, i principi della tutela non si applicano quando il ripristino dell'identità dei soggetti interessati non è più possibile; che, per quanto riguarda i codici di identificazione personale, quali i codici di identificazione per transazioni, i codici di identificazione per la sanità o i codici di identificazione per la ricerca, i principi della tutela si applicano quando l'uso di codici di tale genere consente di identificare una persona fisica;

(27) considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata sia al trattamento dei dati automatico che al trattamento manuale; che la portata di tale tutela non deve, in pratica, dipendere dalle tecniche impiegate, pena il grave rischio di elusione che può essere ovviato solo con l'applicazione, ai trattamenti manuali, di principi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva; che, in tal senso, occorre prevedere che, per quanto riguarda il trattamento manuale, la presente direttiva si applica solo ai sistemi di archivio e che, per quanto riguarda i fascicoli non strutturati, la presente direttiva si applica solo quando i fascicoli sono strutturati secondo criteri specifici, non appena si tratta di dati personali; che, per quanto riguarda i dati trattati manualmente, la presente direttiva non pregiudica la creazione di sistemi di schedari, quali quelli descritti nella legislazione nazionale di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, purché tali sistemi non siano strutturati in modo da consentire la ricerca di dati secondo criteri specifici;

(28) considerando che i dati personali che vengono ulteriormente trattati in forma storica o per scopi di ricerca scientifica o statistica devono essere conservati per un periodo ragionevole, tenuto conto del fatto che, in questo caso, non sussiste più la possibilità che i dati possano fare riferimento a persone fisiche identificabili; che, per quanto riguarda la conservazione di dati personali memorizzati per un periodo più lungo per il loro contenuto storico, scientifico o statistico, occorre prevedere, ad esempio, che tali dati siano conservati in forma anonima in linea di massima; che, per quanto riguarda i dati raccolti per la ricerca scientifica e storica, occorre prevedere che, se non sussistono ragionevoli motivi di ritenere che tale interessato abbia interesse a che i dati che lo riguardano siano oggetto di trattamento, in considerazione della finalità della ricerca per la quale i dati sono stati raccolti, non sussista, per quanto riguarda i dati che lo riguardano, un pregiudizio per i diritti di tale interessato; che, per quanto riguarda i dati memorizzati in archivi, è opportuno prevedere che i responsabili del trattamento non possano utilizzarli per finalità diverse da quelle per le quali sono stati memorizzati, fatto salvo il caso in cui le finalità di tali dati siano modificate in conformità della presente direttiva, o che si decida di memorizzare i dati per finalità di archivio;

(29) considerando che, per garantire che non sussista, in pratica, alcun rischio di elusione delle garanzie previste dalla presente direttiva, occorre prevedere che le persone che hanno a che fare con i dati oggetto di trattamento di dati personali siano vincolate da obblighi di natura tecnica e organizzativa equivalenti a quelli previsti dal presente capo;

(30) considerando che, per essere legittimi e per consentire il controllo da parte delle persone interessate, i trattamenti di dati personali devono essere effettuati con il consenso delle persone interessate o essere necessari per la conclusione di un contratto o di un accordo equivalente tra persone aventi diritto, o per il perseguimento di un interesse legittimo di una persona fisica o giuridica, purché non prevalga l'interesse o il diritto fondamentale della persona interessata, o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, o per il perseguimento di un interesse legittimo da parte di un terzo cui vengono comunicati i dati, purché non prevalga l'interesse o il diritto della persona interessata; che, in particolare, per garantire l'equilibrio dei diritti e degli interessi in gioco, pur garantendo la concorrenza, gli Stati membri possono precisare le condizioni in cui i dati personali possono essere oggetto di trattamento da parte di persone aventi diritto nell'ambito di legittime attività di normale gestione di imprese o di altre entità; che, in linea di massima, il trattamento di dati personali ai fini della tutela del diritto di persone aventi diritto a ricevere, ad esempio, informazioni su beni ereditati o su polizze assicurative, o ai fini della pianificazione di un servizio assicurativo o previdenziale, ad esempio per quanto riguarda i beneficiari di polizze assicurative, o di mutui ipotecari, o di prestazioni sociali, o ai fini della gestione, da parte di organismi senza scopo di lucro, di dati relativi a persone aventi diritto a prestazioni o a donazioni, rientra nel legittimo perseguimento di interessi legittimi, a condizione che non prevalgano, in base a quanto precisato dalla presente direttiva, l'interesse o il diritto fondamentale della persona interessata; che, inoltre, il trattamento di dati personali ai fini della tutela del diritto di persone aventi diritto a ricevere, ad esempio, informazioni su beni ereditati o su polizze assicurative, o ai fini della pianificazione di un servizio assicurativo o previdenziale, ad esempio per quanto riguarda i beneficiari di polizze assicurative, o di mutui ipotecari, o di prestazioni sociali, o ai fini della gestione, da parte di organismi senza scopo di lucro, di dati relativi a persone aventi diritto a prestazioni o a donazioni, rientra nel legittimo perseguimento di interessi legittimi, a condizione che non prevalgano, in base a quanto precisato dalla presente direttiva, l'interesse o il diritto fondamentale della persona interessata; che, in particolare, per garantire l'equilibrio dei diritti e degli interessi in gioco, pur garantendo la concorrenza, gli Stati membri possono precisare le condizioni in cui i dati personali possono essere oggetto di trattamento da parte di persone aventi diritto nell'ambito di legittime attività di normale gestione di imprese o di altre entità; che, in linea di massima, il trattamento di dati personali ai fini della difesa di un diritto non può rientrare, in linea di principio,